



Autorità Portuale di Venezia

Provveditorato al Porto

ORDINANZA DEL 12 MAG. 1997 N° 35

Servizio Generale di pesatura ai bilici ferroviari

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28 gennaio 1994 n. 84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 4 aprile 1996, con il quale il servizio ferroviario viene incluso nei servizi di interesse generale, di cui al citato art. 6, da erogarsi a carattere oneroso;

Visto l'articolo 23, comma 5, di detta legge in base al quale l'Autorità Portuale può continuare a svolgere in tutto o in parte i servizi di interesse generale di cui all'articolo 6, comma 1 lettera c;

Ritenuto che il servizio di pesatura dei carri ferroviari sia da includere nel complessivo servizio di cui al già citato Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;

Avvalendosi della facoltà prevista dal ricordato articolo 23 della legge 84/94;

ORDINA:

Articolo 1

Il servizio di pesatura dei carri ferroviari che effettuano il ritiro o la consegna delle merci nelle aree già gestite dall'Organizzazione Portuale - Provveditorato al Porto - viene prodotto direttamente dall'Autorità Portuale tramite il Settore Ferroviario Pesature.

Articolo 2

Tale servizio è garantito, secondo l'arco operativo concordato o da concordarsi con le Ferrovie dello Stato S.p.A., in base alle esigenze della formazione dei treni in partenza e/o della fornitura dei carri in arrivo, qualora per questi ultimi venga richiesta l'operazione di taratura.

Articolo 3

Le tariffe del servizio di pesatura sono così fissate:

- per ogni singola operazione, tara o lordo, senza emissione di certificato di pesatura, verranno addebitate L. 22.000, includendo tale addebito il corrispettivo da riconoscersi alle Ferrovie dello Stato S.p.A. per le relative operazioni di manovra;
- per ogni singolo carro certificato in "distinta di pesatura" verranno addebitate L. 5.000.

Tali addebiti verranno fatturati direttamente al richiedente le operazioni di pesatura e taratura.

Pubblicata all'Albo della Sede della
Autorità Portuale di Venezia
dal 12.5.97 al 26.5.97
Venezia, 26.5.1997

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Segue Ordinanza n. 35 del 12 MAG. 1997

Articolo 4

I dati relativi alle pesature saranno consegnati alle Imprese portuali interessate, secondo modalità da concordare con la singola Impresa, il giorno lavorativo successivo a quello in cui si è operato, salvo ritardi dovuti a causa di forza maggiore.

Articolo 5

L'art. 33 della Tariffa Generale del Provveditorato al Porto di Venezia, edizione 1° febbraio 1996, è così modificato:

“Le merci poste su carro sono pesate con sistema dinamico avente una tolleranza di kg. 200, in più o in meno, per pesata di singolo carrello. L'Autorità Portuale prenderà in esame soltanto i reclami relativi a mancanze di peso riscontrate su intere tradotte di carri dei quali sia stata accertata la tara effettiva a seguito di esplicita richiesta da parte dell'utente e nei soli casi in cui la verifica a destino venga effettuata con lo stesso sistema di pesatura ed al reclamo venga allegato regolare verbale di accertamento redatto dalle FFSS.”

Articolo 6

Rimane in vigore, per i casi ivi previsti, l'Ordinanza n. 17 del 18 settembre 1996.

Articolo 7

Rimangono altresì in vigore i criteri e le prassi in atto vigenti relativi al servizio ferroviario per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza.

Articolo 8

La presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni altra disposizione precedente in materia.

Articolo 9

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1997.

IL PRESIDENTE

Claudio Bonicioli

